



**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA
L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE E LA SCUOLA EUROPEA DI
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA FUNZIONALE CORPOREA DI NAPOLI**

(ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142: "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento")

L'anno duemilatredici, addì 14 del mese di giugno

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (di seguito denominata Azienda), con sede in Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02733390963, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale dott. Pietro Caltagirone, in esecuzione della deliberazione n. 517 del 14 giugno 2013,

E

la Scuola Europea di Specializzazione in Psicoterapia Funzionale Corporea (di seguito denominata Scuola), con sede in Napoli (NA), in via del Parco Comola Ricci n. 41 is. C, Codice Fiscale e P. IVA n. 12671470156, riconosciuta dal MURST con DM 16/11/2000 G.U. n. 298 del 22.12.00 per la sede principale e con D.M. 8.11.2005 – G.U. n. 269 del 18.11.2005 per le sedi distaccate, nella persona del Direttore prof. Luciano Rispoli,

PREMESSO

che la presente convenzione regola i rapporti tra l'Azienda e la Scuola al fine di collaborare nella formazione specialistica di medici e psicologi nelle aree della psicologia clinica e psicoterapica con l'obiettivo di migliorare le conoscenze e le terapie dei disturbi psichiatrici e per consentire agli allievi della medesima scuola, abilitata ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, di effettuare il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

Ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, dell'art. 18 della legge 24 maggio 1997 n. 196 e dell'art. 8 del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, l'Azienda si impegna ad accogliere gli specializzandi presso le proprie strutture, che erogano servizi di psicologia clinica e/o psicoterapia e nelle quali sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor, secondo il periodo e l'obiettivo concordati sulla base degli appositi progetti formativi, di volta in volta predisposti e sottoscritti.

ART. 2 – Condizioni relative all’espletamento dell’attività

Il progetto del tirocinio di formazione, relativo a ciascun allievo, dovrà essere sottoscritto per approvazione dal Direttore della S.C. ospitante, dal Tutor Aziendale, dal Tirocinante e dal Referente per i tirocini. L’Azienda provvederà a comunicare al tirocinante, alla scuola ed ai soggetti firmatari del progetto l’accoglimento della richiesta ed il periodo autorizzato mediante nulla osta.

ART. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio ciascun tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza;
- adeguarsi all’organizzazione del servizio nel quale è inserito;
- rispettare i regolamenti aziendali;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante, sia dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene agli elementi, alle informazioni o alle conoscenze in merito ai dati personali, ai processi produttivi ed a quanto comunque connesso con l’attività dell’Azienda di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4 – Assicurazioni

La Scuola assicura ciascun tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Scuola si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dalla Scuola specificamente indicata nella domanda di tirocinio ed all’Azienda).

La Scuola si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comunicazione ed informazione inerenti i tirocini a tutti i soggetti normativamente previsti (autorità regionali o provinciali, strutture periferiche del ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali).

ART. 5 – Durata e variazioni

La presente convenzione ha validità per un quadriennio, vale a dire fino al termine dell’anno accademico 2016-2017 (31 ottobre 2017), salvo eventuali modifiche che

potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali.

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere concordate, in forma scritta, tra i soggetti e per l'Azienda con la S.C. Affari Generali e Legali all'indirizzo della sede legale.

ART. 6 - Recesso anticipato

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R.

ART. 7 –Tutela della Salute

L'Azienda garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento ed, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il tirocinante.

ART. 8 – Codice Etico

La Scuola, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice Etico dell'Azienda (approvato con deliberazione n. 967 del 29 giugno 2007 e consultabile sul sito www.aodesiovimercate.org, sotto la voce "Presentazione e Struttura Aziendale") la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'atto.

L'eventuale violazione delle disposizioni contenute nel suddetto codice potrà essere causa di risoluzione del rapporto convenzionale, ferma restando per l'Azienda la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni provocati dalla suddetta violazione.

ART. 8 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto:

Scuola Europea di Formazione in
Psicoterapia Funzionale Corporea
Il Direttore
(prof. Luciano Rispoli)

A.O. di Desio e Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Caltagirone)